

Ponteggi, entro il 15 giugno la domanda di rinnovo dell'autorizzazione

Gli articoli da 131 a 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riportando in gran parte le disposizioni di cui al DPR n. 164/1956 in materia di ponteggi metallici fissi e dell'art. 36-*quater*, decreto legislativo n. 626/1994, in materia di obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi, contengono la disciplina dei ponteggi fissi. Il fabbricante del ponteggio deve chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, una specifica autorizzazione per la costruzione e l'impiego di ciascun tipo di ponteggio. In particolare il comma 5 dell'articolo 131 dispone che l'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico. Secondo la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 27 agosto 2010, n.29 (prot. n. 15/VI/0017810), la validità decennale delle autorizzazioni ministeriali, rilasciate prima del 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2008, decorre dalla medesima data, quindi detta validità si intende estesa fino al 14 maggio 2018 (risposta al quesito n. 1).

Il Gruppo di lavoro tecnico

Tanto premesso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con circolare n. 10 del 28 maggio 2018, intervenendo sulla tematica del rinnovo delle autorizzazioni, rileva che per poter attuare concretamente la disposizione di cui al menzionato co. 5 dell'articolo 131, è necessario verificare le autorizzazioni rilasciate alla luce dello stato di evoluzione del progresso tecnico riguardante la costruzione dei ponteggi

I titolari delle vecchie autorizzazioni relative alla costruzione ed all'impiego di ponteggi fissi dovranno, entro e non oltre il 15 giugno 2018, inoltrare apposita istanza, pena la revoca automatica delle medesime autorizzazioni

fissi. In proposito è stato recentemente costituito un apposito Gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti della Amministrazione, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell'INAIL e dell'Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che dovrà appunto indicare i parametri tecnici, aggiornati allo stato attuale del progresso tecnico, in base ai quali valutare le autorizzazioni rilasciate.

La domanda

In attesa del completamento dei lavori del Gruppo tecnico, il titolare dell'autorizzazione ministeriale dovrà inoltrare, entro e non oltre il 15 giugno 2018, una apposita istanza di rinnovo via PEC al seguente indirizzo: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it. La istanza dovrà contenere copia delle singole autorizzazioni rilasciate, una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio nonché una dichiarazione, anch'essa resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti che la produzione del ponteggio è in corso. Il mancato invio di tale istanza nei tempi indicati comporterà la revoca automatica dell'autorizzazione. Nelle more della conclusione dei lavori del Gruppo di lavoro tecnico, le autorizzazioni per le quali sia stata regolarmente presentata istanza di rinnovo saranno decise sulla base delle indicazioni tecniche tuttora vigenti. ●